CAMERA DEI DEPUTATI N. 2380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, CONTU, RABINO, RINALDI, RICCIUTI, ZAMBON, ZUECH

Presentata il 12 dicembre 1984

Disciplina dell'agriturismo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con notevole ritardo rispetto agli altri paesi, anche in Italia da alcuni anni si sperimenta l'attività agrituristica con esiti incoraggianti anche se – attualmente – esiste notevole incertezza e disorientamento nell'applicazione della lacunosa legislazione vigente e per la lamentata grave carenza di una normativa specifica per tale attività.

Da ogni parte si sollecita, pertanto, pressantemente l'approvazione di una legge che disciplina l'attività turistica, potenziale grandissima risorsa per i prossimi anni del nostro paese, per sviluppare un felice connubio tra la civiltà urbana e la civiltà contadina, riscoprendo la natura, le tradizioni, le bellezze paesaggistiche ed artistiche finora non convenientemente sfruttate e il mondo rurale con la sua economia aziendale che può trarre grandi vantaggi dalla nuova attività.

Felicemente, quindi, il Ministro dell'agricoltura, di concerto con i Ministri del turismo, delle finanze, del tesoro, del bilancio, della sanità e dei beni culturali, lo scorso 3 agosto 1984, ha presentato al Senato della Repubblica un proprio disegno di legge-quadro, per la disciplina dell'agriturismo, che consentirà successivamente alle regioni di legiferare nell'ambito delle loro competenze.

Tale disegno di legge, però, si appalesa meritevole di integrazione per quanto attiene al campo fiscale, come apparirà chiaro dalla seguente illustrazione.

Lo scorso 26 ottobre 1983, con numerosi colleghi (Lobianco, Andreoni, Balzardi, ecc.), il presentatore della presente iniziativa ha presentato una proposta di legge avente per oggetto: « Trattamento fiscale dell'attività agrituristica ».

Tale proposta, non ancora discussa ed approvata, ben si presta – a nostro avviso – ad essere inserita nel testo del disegno di legge, proposto dai Ministri succitati.

Già in allora, abbiamo illustrato l'opportunità di precise norme in ordine al trattamento fiscale predetto, con considerazioni che rafforziamo osservando:

1) le aziende agricole che hanno disponibile manodopera eccedente, disoccupata o sottoccupata, la quale vuole restare fedele alla terra, evitando l'esodo dalle campagne per inurbarsi nel settore secondario e terziario dove, per altro, esistono già gravissimi problemi occupazionali, con lo spauracchio della cassa integrazione, possono reperire fonti alternative di reddito, sfruttando le bellezze del paesaggio, la tranquillità dei soggiorni, i cibi genuini ed ogni attrattiva offerta dal mondo rurale, dedicandosi all'agriturismo. Tale fonte di reddito altro non è che un « raccolto in più » rispetto a quelli già in atto con benefici apprezzabili e, sovente, determinanti per la sussistenza di una buona economia aziendale;

2) la nuova attività non è affatto concorrenziale e dannosa per chi si dedica esclusivamente alla ricettività turistica (alberghi, pensioni, ristoranti, ecc.), ma la integra felicemente poiché è creatrice di flussi di nuovi ospiti che vengono posti a conoscenza di località ed ambienti prima d'ora sconosciuti, nell'interesse e a vantaggio dell'economia di intere zone tagliate fuori dal turismo tradizionale (colline, vallate alpine, ecc.). Non pare dubbio che l'attività agrituristica svolta dalle aziende è squisitamente « agricola » poiché si svolge nelle aziende stesse e con i prodotti delle medesime. Pertanto il reddito che da tale attività deriva, deve essere equiparato a quello della restante attività agricola tradizionale;

3) la legge-quadro, di iniziativa governativa, deve necessariamente codificare tale concetto per non creare future incertezze che costituirebbero un deterrente allo sviluppo dell'agriturismo dal quale molto il paese si attende.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità dell'intervento).

In armonia con gli indirizzi di politica agricola della Comunità economica europea e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, lo Stato sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

ART. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, o dai loro familiari indicati all'articolo 230-*bis* del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare paste e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività creative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

ART. 3.

(Utilizzazione di locali per attività agrituristiche).

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati di proprietà o destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

ART. 4.

(Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica).

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, possono dettare criteri e limiti di svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

ART. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

I requisiti tecnici e sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni, tenuto conto delle caratteristiche locali.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, si applicano agli immobili utilizzati per attività agrituristiche le norme igieniche e sanitarie relative ai pubblici esercizi, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche locali.

ART. 6.

(Disciplina amministrativa).

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità recettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la docu-

mentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che esercitano l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata dalla relativa documentazione.

ART. 7.

(Autorizzazione comunale).

Il sindaco provvede sulle domande di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta.

In caso di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro il 30 marzo di ciascun anno, il comune invia alla regione, alla provincia, alle comunità montane e agli organismi comprensoriali un elenco aggiornato con i nominativi degli imprenditori agricoli autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche con l'indicazione specifica delle singole attività.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

ART. 8.

(Obblighi amministrativi).

Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 7;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe determinate a norma dell'articolo 10;

c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli.

ART. 9.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni, per la violazione dell'obbligo di cui alla lettera *a)* dell'articolo 8, e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere *b)* o *c)* dello stesso articolo.

L'autorizzazione è revocata, previa comunicazione al prefetto, dal sindaco con provvedimento motivato, qualora accerti che l'interessato:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, ed all'articolo 6;

c) abbia subìto, nel corso dell'anno solare più sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere *b)* o *c)* dell'articolo 8, nonché qualora non abbia

adempiuto al provvedimento di sospensione.

In caso di recidiva nella violazione dell'obbligo di cui alla lettera *c)* del precedente articolo, si applica l'articolo 665, ultimo comma, del codice penale.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 10.

(Determinazione delle tariffe).

Entro il 31 marzo di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

ART. 11.

(Esenzione dai contributi di urbanizzazione e connessi).

Le concessioni edilizie per la ristrutturazione dei fabbricati destinati all'attività agrituristica sono esenti dal pagamento dei contributi di urbanizzazione e di costo di costruzioni previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 12.

(Disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

« 10) prestazioni di servizi relativi all'attività agrituristica ».

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A*, nonché per le prestazioni di servizi di cui al numero 10) della parte III dell'allegata tabella *A*, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista, nell'articolo 19, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e la imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse ».

ART. 13.

(Disciplina ai fini delle imposte dirette).

L'attività agrituristica di cui all'articolo 2 della presente legge si considera equiparata e rientrante tra quelle indicate alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 14.

(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali).

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico, coordina le iniziative di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali, sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

a) la perimetrazione delle zone;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture ricettive esistenti.

Il programma è trasmesso anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 15.

(Attività di studio e di ricerca e formazione professionale).

La regione, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

ART. 16.

(Promozione dell'offerta agrituristica).

La regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le inizia-

tive agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonché le tariffe praticate nel periodo in corso.

Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l'informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli agricoltori la conoscenza della problematica agrituristica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, promuove idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

ART. 17.

(Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari).

Gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'esercizio dei propri poteri, tengono conto delle indicazioni contenute nel programma agrituristico regionale.

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi statali e regionali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove questi siano necessari per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

ART. 18.

(Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo).

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Nelle medesime zone le regioni possono, altresì, concedere incentivi per iniziative produttive, commerciali, artigianali,

culturali e promozionali collegate all'agriturismo.

Le regioni possono concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

ART. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.